Ordinanza sulla riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili

del 18 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 capoverso 3 lettera b della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane,

ordina:

Art. 1 Aliquote di dazio per determinati tessili

Le aliquote di dazio per tessili, che divergono dalla tariffa generale di cui all'articolo 1 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, sono fissate nell'allegato 1.

Art. 2 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 3 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2019.

18 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2015-.....

Allegato 1 (art. 1)

Aliquote di dazio per tessili che divergono dalla tariffa generale:

	Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	Restrizioni
	5205.3290	0.–	
	5208.1100	0.–	
	5209.2100	0	
	5209.4100	0.–	
	5209.4200	0.—	
	5209.5100	0.–	
	5210.1900	0.–	
	5402.3300	0.–	
	5407.1000	0.—	
ex	5407.2000	0.–	Non condizionati per la vendita al minuto; non pronti per
	7.107.1100	0	l'uso
	5407.4100	0.–	
	5407.4200	0	
	5407.4400	0	
	5407.5100	0 0	
	5407.5200	0.– 0.–	
	5407.5300 5407.5400	0.– 0.–	
	5407.5400	0.– 0.–	
	5407.6110	0.– 0.–	
	5407.6130	0.–	
	5407.6140	0.–	
	5407.6920	0.–	
	5407.6930	0.–	
	5407.6940	0	
	5407.7100	0	
	5407.7200	0.–	
	5407.8200	0.–	
	5407.9200	0.–	
ex	5508.1000	0.–	Non condizionati per la vendita al minuto
	5513.2300	0.—	
ex	5603.1100	0.–	Non condizionati per la vendita al minuto; non pronti per
	7.602.1200	0	l'uso
ex	5603.1200	0.—	Non condizionati per la vendita al minuto; non pronti per
	7.000,0000	0	l'uso
ex	5606.0090	0	Non condizionati per la vendita al minuto
ex	5806.1000	0	Non condizionati per la vendita al minuto
ex	5806.3200	0.–	Non condizionati per la vendita al minuto; non pronti per l'uso
ex	5806.4000	0.–	Non condizionati per la vendita al minuto; non pronti per l'uso
	5810.9220	0.–	

	Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	Restrizioni
ex ex ex ex	5810.9900 5903.1000 5903.2000 5903.9000 5907.0000 5911.1000	0 0 0 0 0	Non condizionati per la vendita al minuto Non condizionati per la vendita al minuto Non condizionati per la vendita al minuto Non condizionati per la vendita al minuto
ex	5911.4000 5911.9000	0 0	Non condizionati per la vendita al minuto; non pronti per l'uso
ex	6001.1000 6001.9100 6001.9200 6004.1000 6005.3100	0 0 0 0	Non condizionati per la vendita al minuto; non pronti per
	6005.3300 6005.3400 6005.9090 6006.3100 6006.3200 6006.3300	0 0 0 0 0	l'uso
	6006.3400 6006.4200 6006.4400 6006.9000	0 0 0 0	

Allegato 2 (art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 marzo 2007² sulle preferenze tariffali

Art. 3 cpv.3

³ Ai tessili che figurano nell'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 2015³ sulla riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili si applicano le aliquote di dazio ivi fissate.

2. Ordinanza del 17 febbraio 1982⁴ sull'importazione in franchigia doganale di tessuti prodotti su telai a mano

Art. 2a

Ai tessili che figurano nell'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 2015⁵ sulla riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili si applicano le aliquote di dazio ivi fissate.

² RS **632.911**

 $^{^3}$ RS

⁴ RS **632.115.01**

⁵ RS